

Oggetto: divieto per i giorni 24 e 31 dicembre 2024:

- **di vendita e consumo di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro su tutto il territorio cittadino;**
- **di produzione e emissione sonore all'esterno dei P.E. e sulla pubblica strada;**

divieto nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2024 e il 07 gennaio 2025:

- **di vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio;**
 - **di concessione di ulteriori e nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico.**

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle giornate del 24 e del 31 dicembre è ormai consuetudine registrare un considerevole incremento delle presenze di avventori nei locali pubblici per il tradizionale scambio di auguri;

Verificato, anche sulla scorta delle esperienze degli anni passati, che molti pubblici esercizi richiedono occupazioni di suolo pubblico supplementari al fine di consentire la sistemazione di impianti di diffusione sonora e di ulteriori spazi per la somministrazione;

Rilevato che detta pratica si accompagna ad un uso indiscriminato di alcolici, spesso serviti in vetro, poi abbandonato sulla pubblica via;

Preso atto delle implicazioni che tutto quanto sopra descritto determina sotto il profilo della sicurezza della viabilità e dell'ordine pubblico in generale;

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge del 23 maggio 2008, numero 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ed in particolare l'art. 54 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2024:

1. è fatto divieto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande e ai circoli privati la vendita per asporto di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro;
2. è fatto divieto ai distributori automatici ubicati sulle pubbliche strade di somministrare bevande in vetro;

3. è fatto divieto di consumo sulle pubbliche strade di tutto il territorio comunale di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro, nonché l'abbandono indiscriminato e fuori dagli appositi contenitori di bottiglie e bicchieri di vetro;
4. è fatto divieto di diffusione sonora su pubblica strada ed all'esterno dei P.E. a mezzo di appositi impianti;
5. è fatto obbligo ai titolari/gestori di P.E. di comunicare al SUAP e al Dirigente del Settore I Sicurezza, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 23 dicembre 2024, l'eventuale organizzazione di attività di somministrazione (brunch-aperitivi augurali) per i giorni 24 e 31 dicembre c.a.;
6. è fatto obbligo ai titolari/gestori di P.E. che effettueranno, nei giorni 24 e 31 dicembre c.a., le attività di cui al punto 5, di cessare ogni attività alle ore 18:30 al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria delle strade e delle piazze cittadine;
7. è fatto obbligo a tutte le attività di bar e somministrazione di bevande, che nei giorni 24 e 31 dicembre c.a. non organizzano le attività di cui al punto 5, di cessare in ogni caso la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 18:30, precisando che rimane consentita la vendita di prodotti alimentari e prodotti da banco;
8. che le limitazioni di cui ai punti 5., 6. e 7. non sono valide per le attività di somministrazione presenti all'interno di complessi e strutture multifunzionali;
9. si raccomanda agli esercenti di tenere, in ogni caso, pulito lo spazio antistante il proprio esercizio e di vigilare circa il rispetto delle norme sull'ordine pubblico da parte degli avventori.

ORDINA, altresì

nel periodo tra il 24 dicembre 2024 e il 07 gennaio 2025:

- il divieto di vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale;
- il divieto di concessione di ulteriori e nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico ad eccezione di istanze che dovessero pervenire al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre le ore 10.00 del 23 dicembre 2024.

SANZIONI

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui:

- ai punti da 1 a 3 verrà applicata la sanzione amministrativa da €. 50,00 (cinquanta,00) a €. 500,00 (cinquecento,00);
- ai punti da 4 a 7 verrà applicata la sanzione amministrativa da €. 500,00 (cinquecento,00) a €. 3.000,00 (tremila,00).

La violazione di cui alla vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale, dal 23 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025, è sanzionata ai sensi del T.U.L.P.S. e con la sanzione amministrativa della multa da €. 50,00 (cinquanta,00) a €. 500,00 (cinquecento,00) secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1881, n. 689.

SANZIONE ACCESSORIA

L'accertamento della violazione di cui ai punti da 4 a 7 comporta, altresì, l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione per giorni 1 (uno) dell'autorizzazione o della SCIA;

DISPONE, altresì

che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi della vigente normativa.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e trasmessa alla c.a.:

- del Sig. Prefetto di Napoli;
- del Questore di Napoli;
- del Presidente Giunta Regionale della Campania;
- del Servizio di Protezione Civile della Regione Campania (SORU);
- del Dirigente del Commissariato di P.S. Portici-Ercolano;
- del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Portici;
- del Comandante della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Ercolano;
- del Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- del Dirigente del Settore I Sicurezza della Città di Ercolano.

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Ercolano, 21/12/2024

IL SINDACO
Avv. Ciro Buonaiuto